

Allegato: Determinazione contributi per TFR e TFS

La base di calcolo del TFR comprende gli emolumenti già valutati ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita. La percentuale complessiva per la determinazione del contributo è uguale a quella per l'indennità di buonuscita e cioè:

- 9,60% dell'attuale base contributiva per il personale dello Stato
- 6,10% dell'attuale base contributiva per il personale degli enti locali.

In particolare, per il personale in TFR, viene:

- soppresso il contributo inizialmente previsto per il TFS, pari al 2,5% a carico del lavoratore
- applicato il versamento del 9,60%, a totale carico del datore di lavoro

Al fine evitare disparità di trattamento e di retribuzione tra il personale soggetto a TFR e il personale soggetto a TFS, è stata emanata la disposizione DPCM del 20/12/1999 volta a stabilire che la retribuzione del personale in TFR sia ridotta di una ritenuta figurativa pari al contributo “ex opera previdenza” applicato sulle competenze mensili dei dipendenti in TFS. In applicazione a tale disposizione, nell’ambito di NoiPA, sono state adottate le seguenti soluzioni:

- **per le posizioni stipendiali di tipo liquidazione TFS**, consisterà nella ritenuta e nel versamento del 2,50% a carico del lavoratore e del 7,10% a carico del datore di lavoro
- **per le posizioni stipendiali di tipo liquidazione TFR**, consisterà nell'abbattimento del 2,50% della base imponibile dello stipendio e nel versamento del 9,60% a carico del datore di lavoro